



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Il Sindaco

Prot. n. 2492

Foza, lì 24/05/2024

DECRETO DEL SINDACO

n° 5 del 24/05/2024

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA FINO ALLA FINE DEL MANDATO ELETTORALE 2024.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019, il sottoscritto è stato eletto Sindaco del Comune di Foza;

CONSIDERATO il decreto n. 1 del 03.02.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO CHE a seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2020, di provvedere alla modifica dei decreti dei Responsabili dei Servizi dell'Ente fino al 31.05.2024;

VISTO il decreto n. 1 del 07/02/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31/05/2024, e per dare la giusta continuità burocratica agli atti emessi dall'area tecnica fino alla fine del mandato amministrativo 2024;

RICHIAMATI

l'art 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000. n. 267 che assegna alla competenza del Sindaco la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti;

l'art 9 del regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 04.04.2003), ai sensi del quale il Sindaco

provvede a nominare i Responsabili delle Aree e dei Servizi con proprio decreto, nonché a revocare, con provvedimento scritto, la nomina anzitempo per ragioni organizzative ed esigenze di servizio; il Responsabile di Area può assumere anche la responsabilità diretta di un servizio o di un ufficio;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che, ai commi 1-2-3, così dispone:

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO, altresì, l'art. 6 del regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa, che definisce il profilo professionale e i contenuti della responsabilità di Area, così individuati:

1. Il Responsabile di Area svolge attività di tipo manageriale mediante:

a) lo studio e la proposta agli organi di governo di piani, progetti e iniziative atte a migliorare e ad espandere le attività amministrative e di servizio;

- b) *l'incremento dei mezzi finanziari a disposizione mediante razionalizzazioni ed economizzazioni delle spese e l'incremento delle eventuali entrate;*
- c) *l'assunzione di autonome decisioni ad alto contenuto discrezionale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, decisioni incidenti sia all'interno della struttura che nei confronti diretti della collettività o di singoli cittadini;*
- 2. *La responsabilità dell'Area concerne:*
 - a) *l'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi di governo e l'attuazione degli atti degli organi stessi, nonché delle direttive del Segretario comunale;*
 - b) *i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa inclusa l'attività organizzativa e di gestione del personale e l'attività svolta dai Servizi e dagli Uffici cui sono preposti e dai loro delegati;*
 - c) *la validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri emessi;*
 - d) *l'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio, dell'orario di lavoro e del controllo delle presenze, degli adempimenti connessi con il carico di lavoro assegnato a ciascun dipendente;*
 - e) *la gestione degli strumenti previsti dal contratto decentrato per l'applicazione del trattamento accessorio;*
 - f) *l'osservanza delle norme di legge in ordine alla costruzione, manutenzione, gestione ed utilizzo degli edifici, opere, reti, impianti comunali affidati relativamente all'ambito di competenza di cui all'allegato a) e dell'impiego dei dipendenti;*

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 30.12.2019, esecutiva, si sono disposte modifiche alla struttura organizzativa comunale e alla pianta organica, definendo tre Aree organizzative (cui corrispondono tre distinte posizioni organizzative) e riallocando tra le varie Aree i servizi e gli uffici assegnati; in particolare, l'Area tecnica comprende i seguenti servizi: **Servizio Urbanistica – Edilizia privata (compresa edilizia produttiva); Servizio Lavori pubblici; Servizio manutenzioni – gestione magazzino e coordinamento squadra operai; Servizio Patrimonio-Guardia Boschiva; Servizio Polizia locale; Servizio Ecologia, Ambiente e Cave; U.O. di Protezione civile comunale;**

RICHIAMATI:

- gli articoli 13, 14 e 15 CCNL del comparto Funzioni locali, stipulato in data 21/05/2018, che prevedono che gli enti debbano predisporre dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i criteri per la graduazione delle P.O. ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione;
- l'articolo 17 del medesimo CCNL che prevede poi delle disposizioni particolari per le P.O. negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, mentre il successivo articolo 18 disciplina i compensi aggiuntivi che possono essere liquidati alle P.O. in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, qualora ne ricorrano i presupposti;

DATO ATO che l'individuazione dei suindicati criteri è oggetto di confronto con le OO.SS. e le RSU, così come previsto dall'articolo 5, del già citato CCNL;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 20.12.2006 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato ai responsabili dei servizi, che stabilisce, per l'attribuzione dell'indennità di posizione, i seguenti criteri d'indirizzo: *"a ciascun responsabile, di servizio sarà determinata dal Sindaco*

l'indennità di posizione di cui all'art. 8 del CCNL 31.03.1999 commisurata in rapporto al tempo pieno o parziale di svolgimento di servizio, al grado di responsabilità amministrativa determinato sulla base delle frequenze di espletamento degli atti e/o in base ad una valutazione discrezionale riferita all'importanza economica e gestionale degli atti di determinazione assunti e all'importanza e particolare attenzione dei procedimenti tecnici e amministrativi, discrezionalmente valutata dal Sindaco";

CONSIDERATO che è in fase di redazione il regolamento contenente i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, in attuazione delle sopracitate disposizioni del C.C.N.L. 21.05.2018;

RITENUTO, dunque, di attribuire le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 sopra elencate - con esclusione della lettera *a*) per quanto concerne la presidenza delle commissioni di concorso o selezione (competenza attribuita dal regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa al Segretario comunale), della lettera *f*) per quanto riguarda le concessioni edilizie e di tutte le funzioni di cui alla lettera *g*) - **per l'Area tecnica** come ridefinite nel quadro della modifica della struttura organizzativa attuata con D.G.C. 23 del 13.03.2017, all'Istruttore Direttivo CUNICO arch. LUCIANO cat. D, posizione economica D3 servizio a tempo parziale 18/36, con decorrenza dalla data odierna e fino alla fine del mandato elettorale 2024.

DECRETA

- 1) in esecuzione di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e per quanto esposto in premessa, **di nominare quale Responsabile dell'Area tecnica, comprendenti i servizi sopra indicati, l'Istruttore Direttivo CUNICO arch. LUCIANO**, categoria ex D, posizione economica D3 servizio a tempo parziale 18/36, incaricandolo di svolgere le funzioni previste dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000, con esclusione della lettera *a*) per quanto concerne la presidenza delle commissioni di concorso o selezione (competenza attribuita dal regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa al Segretario comunale). Il suddetto incarico decorre dalla data odierna e fino alla fine del mandato elettorale 2024, fatto salvo quanto previsto nel punto successivo;
- 2) di dare atto che il suddetto incarico può essere revocato o modificato prima della scadenza definita, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale, secondo la procedura prevista nell'art. 14, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018;
- 3) di confermare che al suddetto Responsabile d'Area sia attribuita l'indennità di posizione annua di € 5.000,00 lordi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, che per il corrente anno solare 2024 va naturalmente rapportata al periodo di conferimento delle posizioni organizzative;
- 4) di dare atto che, nella gestione dei servizi di propria competenza, il Responsabile d'Area ha facoltà di ricorrere all'istituto di carattere generale della delega, per serie o singola pratica, affidando altresì a personale, inquadrato nell'unità organizzativa di

riferimento, appartenente alle categorie D e C, la gestione di un determinato Ufficio. Il dipendente delegato, in via continuativa o per determinate pratiche, assumerà le funzioni del Responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e come tale avrà la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento; la delega è ammissibile volta a volta per singoli provvedimenti, in base al disposto dell'art. 5, comma 1, della L. 241/1990; non è ammessa la delega della funzione (art. 17, comma 1 *bis* D.lgs. 30.03.2001, n. 165; art. 4, commi 5-6. reg. com. ordinamento struttura organizzativa); in caso di assenza programmata, il Responsabile d'Area, in accordo con il Sindaco, provvede ad individuare il proprio sostituto temporaneo, anche ai fini della sottoscrizione dei provvedimenti finali;

- 5) d'intesa con il Responsabile d'Area sopra nominato, **di conferire incarico di Responsabile Vicario per la sostituzione in caso di assenza temporanea o impedimento del medesimo Responsabile dell'Area tecnica** nella firma degli atti di gestione burocratica a rilevanza esterna ai sensi dell'art. 107 TUEL, per tutti i Servizi assegnati all'Area stessa oltre al sunnominato Responsabile, **all'Istruttore Direttivo Tecnico Guerriero Ing. Alessia Cat. ex D, posizione economica D1, e nel caso di assenza della stessa all'Istruttore Tecnico Amministrativo Turata Geom. Nicola cat. ex C, posizione economica C1**, inquadrati nella suddetta Area Tecnica.

Dalla Residenza municipale, lì 24/05/2024

Il Sindaco
F.to Oro geom. Bruno

Per ricevuta e per accettazione:

data

Cunico arch. Luciano

Guerriero Ing. Alessia

Turata geom. Nicola